****

**COMUNE DI GUALDO**

**PROVINCIA DI MACERATA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L’UTILIZZO**

**DELL’AREA SOSTA CAMPER**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30/06/2021

**INDICE**

**ARTICOLO 1 - Finalità ed ubicazione dell’area sosta camper** ………………………………………. pag. 3

**ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi** …………………………………………………………………………..….. pag. 3

**ARTICOLO 3 - Accesso nell’area camper** ………………………………………………………………………….pag. 3

**ARTICOLO 4 - Modalità di accesso e gestione all’area camper** ……………………………………… pag. 3

**ARTICOLO 5 - Obblighi e divieti** …………………………………………………………..………………………….. pag. 4

**ARTICOLO 6 - Smaltimento igienico sanitario** ………………………………………………………………… pag. 5

**ARTICOLO 7 – Sanzioni** …………………………………………………………………………………………………….. pag. 5

**ARTICOLO 8 – Responsabilità** …………………………………………………………………………………………… pag. 5

**ARTICOLO 9 - Disposizioni finali** ……………………………………………………………………………………….. pag. 5

**ARTICOLO 1 - Finalità ed ubicazione dell’area sosta camper**

Il presente regolamento disciplina l’utilizzo dell’area sosta camper situata in Contrada Valle, dotata di illuminazione e costituita da N. 10 piazzole con colonnine con acqua potabile ed energia elettrica.

Il regolamento disciplina altresì l’uso dell’impianto igienico-sanitario atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride costituito da una piattaforma con pozzetto di scarico ed una colonnina con rubinetto per l’acqua potabile.

L’area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 7, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 285/1992.

**ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi**

Il presente regolamento è disciplinato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 “Codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- Legge regionale 11 luglio 2006 n. 9, “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”.

La modifica o l’abrogazione dei testi menzionati e l’emanazione di nuove norme in materia comporteranno l’adeguamento automatico di questo regolamento ai sensi e con le modalità delle normative vigenti.

**ARTICOLO 3 - Accesso nell’area camper**

La sosta all’interno dell’area è permessa solamente alle autocaravan definite dall’art. 54 lett. m) del D.Lgs. 285/1992 “*m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente*.”

È vietato all’interno dell’area camper la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan come sopra definite. Non sono ammessi altri sistemi di campeggio (tende, ecc.). I trasgressori, fatte salve in ogni caso le dovute sanzioni ai sensi del successivo articolo 7, saranno immediatamente allontanati. L’accesso all’area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l’apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell’art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

**ARTICOLO 4 - Modalità di accesso e gestione all’area camper**

L’area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 10 autocaravan contemporaneamente. L’accesso all’area camper è comunque garantito anche a coloro che vogliano effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue e il carico dell’acqua.

Il Comune gestisce direttamente l’area camper avvalendosi eventualmente della collaborazione delle associazioni locali, che operano per la promozione culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura, ovvero può affidare la gestione a terzi.

Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con apposita delibera di Giunta.

La Giunta inoltre, sempre con apposita delibera, definisce le modalità di accesso all’area e le eventuali tariffe previste nel caso di gestione diretta del Comune.

L’area camper è di norma aperta tutto l’anno. Il Sindaco può autorizzare modifiche di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali.

**ARTICOLO 5 - Obblighi e divieti**

La fruizione dell’area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) la sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a 72 ore decorrenti dal momento dell’insediamento; è prevista la possibilità, su richiesta dell’interessato e in base alla disponibilità dell’area, di poter estendere questo limite di tempo.

b) è vietato sostare nelle zone comuni dell’area camper o comunque in modo tale da ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì vietato sostare in prossimità dell’accesso dell’area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. I mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, ed in ogni caso parcheggiati al di fuori delle apposite piazzole, verranno rimossi forzatamente, e le spese di rimozione saranno a totale carico dell’utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l’area di sosta;

c) è assolutamente vietato all’interno dell’area l’asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l’utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni; barbecue o simili fuori dall’area appositamente attrezzata. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l’autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti, oltre a tutte le ulteriori eventuali conseguenze civili e penali del fatto illecito compiuto;

d) è vietato il posizionamento all’esterno del mezzo autorizzato di tavoli, gazebo, stendibiancheria, antenne;

e) gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. È fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;

f) sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica dalle ore 22:00 alle ore 7:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00;

g) lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;

h) ai sensi dell’art. 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 è vietato lo scarico di rifiuti organici o delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario. La violazione di quanto disposto nei commi f) e g) comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.

i) è permesso applicare all’apposita presa presente all’interno dell’area camper, tubazioni idonee a captare l’acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L’uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l’incolumità o la sicurezza;

j) è permessa l’utilizzazione dell’acqua solo per scopi igienico - sanitari.

k) è vietato utilizzare l’acqua dell’area camper per il lavaggio sia interno che esterno dei propri automezzi. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico e non può essere utilizzato per lavare stoviglie o per provvedere all’igiene personale, operazioni che vanno necessariamente svolte all’interno del camper. La violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo art. 7 del presente regolamento e l’immediato allontanamento dei trasgressori.

**ARTICOLO 6 - Smaltimento igienico sanitario**

L’impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all’art. 378 del D.P.R. 495/1992, è situato in Contrada Valle all’interno dell’area sosta camper. I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell’area dell’impianto igienico sanitario subito dopo l’uso. È severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

**ARTICOLO 7 - Sanzioni**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia. Fatta salva l’applicazione delle leggi penali, civili e amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme di codesto regolamento comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi del citato art. 7-bis del D.lgs. 267/2000. L’attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza, secondo le vigenti normative, rispettivamente del Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine. L’irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

**ARTICOLO 8 - Responsabilità**

L’area sosta non è custodita, ma è presente un sistema di controllo automatizzato degli accessi e di videosorveglianza atti a garantire una maggiore sicurezza da e verso l’esterno. Tuttavia il Comune rimane esonerato da ogni responsabilità in ordine a furti e danni a cose e/o persone che si dovessero verificare all’interno della stessa.

L’eventuale interruzione nell’erogazione dei servizi prestati (scarico reflui, adduzione acqua potabile, fornitura energia elettrica, ecc.) per guasti o per casi di forza maggiore, non obbliga l’Amministrazione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.

**ARTICOLO 9 - Disposizioni finali**

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti. L’esecutività del presente Regolamento decorre dalla data di esecutività della delibera di approvazione.